

## **DCO 24/10**

**Mercato del gas naturale: completamento regimi di tutela,  
acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi e  
morosità relativa ai punti di riconsegna delle reti di  
distribuzione del gas**

**Osservazioni e proposte ANIGAS**

*Milano, 24 settembre 2010*

## **Premessa**

Con il presente documento Anigas presenta le proprie osservazioni al DCO 24/10 con il quale l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito Autorità) illustra i propri orientamenti in materia di completamento delle discipline relative:

- ai servizi di tutela della fornitura di gas naturale;
- all'acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi presso i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale;
- alla morosità del cliente finale

## **OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

In primo luogo Anigas intende esprimere un sincero apprezzamento circa l'intento dell'Autorità di volere completare l'attuale disciplina di tutela e definire, al contempo, strumenti a disposizione delle società di vendita per estinguere la propria responsabilità di prelievo presso un punto di riconsegna per cause dipendenti o indipendenti dalla morosità dei clienti finali.

In particolare, la complessità del documento di consultazione in oggetto dimostra lo sforzo profuso dall'Autorità per venire a capo di un problema, come quello del rischio creditizio delle società di vendita, che oggi vede coinvolti tutti gli operatori del mondo energetico.

A fronte dell'introduzione di elementi volti a ridurre tale problema, si evidenziano, tuttavia, inevitabili risvolti gestionali, in particolare per le imprese di distribuzione, legati all'introduzione di un nuovi soggetti e all'aumento della complessità del sistema.

Entrando nel merito del documento, con particolare riferimento alla proposta di completamento dell'assetto delle attuali tutele, si condivide l'introduzione di un regime di Salvaguardia (SG) per estendere la tutela di vulnerabilità anche ad una parte dei clienti finali non domestici (non morosi), allacciati alla rete di distribuzione e trasporto.

Con riferimento al servizio di SG, Anigas condivide l'esigenza di assicurare la garanzia di fornitura con prezzo assegnato a mezzo gara per minimizzare gli effetti distorsivi di tale meccanismo e garantire la transitorietà di tale tutela, in maniera da incentivare il cliente ad attivarsi per stipulare al più presto un contratto di fornitura a condizioni di mercato.

A tal fine Anigas ritiene fondamentale che il relativo ambito di applicazione venga individuato in modo chiaro ed inequivocabile, in considerazione anche delle caratteristiche di consumo dei clienti interessati dal suddetto regime.

Per tali procedure, da effettuarsi comunque ad evidenza pubblica su base volontaria, si propone la data di riferimento del 1° ottobre 2011 per l'individuazione del soggetto SG, al termine del periodo di gara ed assegnazione dell'istituto FUI (1° ottobre 2010 – 30 settembre 2011).

In merito alle situazioni di default relative ai clienti “non morosi”, non si condivide la proposta di creare un ulteriore servizio di fornitura attivabile in caso di assenza del FUI o del SG. Non si ritiene, infatti, efficiente, in termini di costi, l’individuazione di un soggetto terzo destinato alla gestione di un fenomeno comunque notevolmente circoscritto, sia in termini di numeri sia di durata del fenomeno stesso.

Con riferimento alla proposta dell’Autorità, si evidenzia comunque che il distributore avrebbe grosse difficoltà a compiere le attività di fatturazione ed incasso per conto dell’Acquirente Unico nella fornitura di default. L’impresa di distribuzione, infatti, per poter fatturare al cliente finale, deve disporre in modo continuativo di informazioni, conoscenze, sistemi di fatturazione (sicuramente diversi da quelli utilizzati per la fatturazione delle prestazioni di cui il capitolo 3 del CRDG tipo) i cui costi non sarebbero giustificabili per il numero/anno di fatture da produrre, senza contare le successive attività di incasso e gestione del credito.

Per quanto concerne la morosità, si reputa urgente ricorrere a interventi risolutivi e tempestivi per trattare più efficacemente tale fenomeno che da anni incide principalmente sulle società di vendita.

Si condivide, pertanto, l’approccio dell’Autorità di affrontare il trattamento della morosità con una serie di interventi regolatori lungo l’intero processo di gestione dei clienti finali, dall’acquisizione al recupero dell’eventuale credito maturato.

Si segnala comunque la necessità di garantire una rapida soluzione anche per le situazioni di morosità relative a clienti finali allacciati alla rete di trasporto.

In merito alle specifiche proposte contenute nel documento posto in consultazione, Anigas ritiene necessario il completamento della stessa mediante interventi volti a minimizzare ulteriormente il rischio di impresa e migliorare la gestione di alcuni dei processi operativi già fissati nel settore elettrico.

La regolazione della morosità del settore gas rappresenta quindi un’opportunità per addivenire a una disciplina pienamente armonizzata per entrambi i settori, completando e revisionando il quadro già fissato per il settore elettrico.

In particolare appare necessario, in concomitanza con la sua estensione al settore gas, migliorare e completare la disciplina della morosità già definita per il settore elettrico attraverso i seguenti interventi:

- la definizione di un sistema indennitario che parta prima possibile coprendo il rischio creditizio con riferimento a tutti i clienti finali e non solo quindi a quelli aventi diritto alla maggior tutela, così come oggi previsto dalla delibera ARG/elt 191/09 e ipotizzato nel documento anche per il gas;
- nell’ambito di tale sistema, la determinazione di un indennizzo proporzionato al reale periodo di esposizione del venditore uscente. Si sottolinea che, per quanto riguarda il gas, nella definizione del livello di copertura occorrerà tenere conto delle maggiori difficoltà tecniche relative agli interventi di sospensione della fornitura che mediamente si traducono in un mese in più di tempo necessario per il distacco del punto.

Altri due aspetti dovrebbero poi essere affrontati in linea con quanto previsto dalla normativa primaria (Legge 13 agosto 2010 n. 129) che ha recentemente previsto, da un lato, l'adozione da parte dell'Autorità di specifici criteri e modalità per la gestione delle informazioni concernenti eventuali adempimenti contrattuali del cliente nel rispetto delle norme stabilite dal Garante della privacy e dall'altro, l'utilizzo delle informazioni scambiate all'interno del Sistema Informativo Integrato (SII) per sospendere la fornitura dei clienti finali inadempienti per quali non è prevista oggi tale possibilità.

In particolare si ritiene quindi che debbano essere previste:

- l'istituzione di una lista dei cattivi pagatori (*black list*);
- l'adozione di misure ulteriori volte alla sospensione della fornitura dei clienti finali inadempienti, ed eventualmente la previsione del riconoscimento degli oneri derivanti da switching pregressi (ossia prima dell'entrata in vigore del sistema indennitario).

Si osserva, infine, che in merito alle nuove prestazioni che si andranno ad introdurre nel CRDG e in relazione al contenuto del punto 9.5.11 del DCO 24/10, Anigas ritiene prioritario garantire la definizione di tracciati standard per dette prestazioni. Si sottolinea, a tal fine, che il CRDG individua già i canali di comunicazione minimi (cfr. paragrafo 4.1.1 del CRDG) quindi sarà sufficiente intervenire standardizzando i soli tracciati dei dati scambiati.

## **RISPOSTE AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE**

### **Parte I: COMPLETAMENTO DELLA DISCIPLINA RELATIVA AI SERVIZI DI TUTELA PER I CLIENTI FINALI DI GAS NATURALE**

#### **Introduzione di un servizio di Salvaguardia Gas e proposte di modifica del regime di tutela del FUI**

**Q1: Si condivide la perimetrazione dei regimi delle tutele della vulnerabilità?**

**Q2: Nella fattispecie, si ritiene di dovere escludere dall'ambito del servizio di Salvaguardia Gas qualche tipologia di cliente finale (es. clienti energivori, ecc)?**

**Q3: A quali clienti finali si ritiene debba essere garantito il diritto della fornitura di gas naturale?**

Anigas, pur ritenendo più opportuno un restringimento del mercato di tutela, come già proposto nei propri documenti di risposta alle precedenti consultazioni, condivide la necessità di perimetrare i regimi delle tutele della vulnerabilità.

Come già riportato nelle Osservazioni Generali, Anigas reputa fondamentale che l'ambito di applicazione del servizio di SG venga individuato in modo chiaro e inequivocabile.

In particolare, per i clienti energivori, soprattutto nel caso delle cosiddette utenze dirette, che si ritiene siano in grado di confrontarsi con i diversi fornitori in maniera autonoma, Anigas auspica che l'Autorità pervenga ad una disciplina ad hoc.

Si ritiene, infatti, che i clienti Diretti (allacciati a rete di trasporto) e, più in generale, i clienti con elevati consumi (anche sotto rete di distribuzione) che non siano morosi o presentino rischi di insolvenza siano da tempo in grado di confrontarsi autonomamente con i diversi fornitori. Pertanto, a tali clienti, sempre in assenza di morosità e nel caso rimanessero senza fornitore, dovrebbe essere lasciato un tempo idoneo (circa 15 giorni) per trovarsi un fornitore che si faccia carico della fornitura con decorrenza retroattiva dal 1° giorno dello stesso mese.

Il cliente che non trova un fornitore che si assuma la responsabilità della fornitura entro i termini stabiliti dovrebbe essere considerato al pari dei morosi.

La suddetta proposta consentirebbe anche al cliente che rimane senza fornitore per cause indipendenti dalla sua volontà o dalla sua negligenza, come il fallimento del fornitore, di avere il tempo di scegliere il proprio fornitore e accedere a condizioni di mercato e non di salvaguardia.

A tal fine dovranno essere opportunamente definiti gli elementi distintivi che individuano i *clienti alto consumanti*: oltre a tutti i clienti diretti, si potrebbe arrivare a considerare come alto consumanti i clienti non domestici con consumi superiori a 50.000 mc/a.

I clienti non domestici con consumi inferiori a 50.000 mc/a, invece, potranno beneficiare del SG. Si segnalano, infatti, con particolare riguardo alla proposta di perimetrazione di cui alle lettere a) e b) del DCO 24/10, le perplessità di Anigas circa la previsione di garantire il servizio di tutela della vulnerabilità FUI per i clienti non domestici con consumi pari o inferiori a 50.000 Smc/anno: detta categoria, considerata la sua capacità negoziale e l'assetto di tutele inizialmente disegnato dal TIVG, dovrebbe come già detto al limite disporre della garanzia della fornitura erogata dal servizio di SG.

### **La disciplina del servizio di Salvaguardia Gas**

***Q4: Si ritiene condivisibile l'ipotesi di affidare all'AU l'espletamento delle procedure concorsuali? Cosa si propone in alternativa?***

Anigas condivide l'ipotesi proposta dall'Autorità di affidare l'espletamento delle procedure concorsuali, per l'individuazione degli esercenti la SG, all'AU.

### **Organizzazione delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei soggetti esercenti il servizio di Salvaguardia Gas**

***Q5: Si condivide l'individuazione di criteri specifici per le potenziali imprese esercenti il servizio di Salvaguardia Gas?***

Anigas condivide l'individuazione dei criteri specifici per le potenziali imprese esercenti la salvaguardia. In proposito, si suggerisce che tale procedura sia analoga a quella prevista per il FUI.

L'introduzione del regime di SG e la relativa procedura di gara dovranno essere definite al fine di non compromettere gli attuali equilibri di mercato. Tale aspetto risulta particolarmente critico tenuto conto della prevista rimozione, a ottobre 2011, della tutela transitoria c.d. individuale, oggi riconosciuta ai clienti finali diversi dai domestici, con consumi annui non superiori ai 200.000 Smc, che non hanno mai concluso un nuovo contratto sul mercato libero.

In vista di tale scadenza si ritiene che le modalità di rimozione della tutela individuale debbano essere definite prevedendo la possibilità per gli esercenti la vendita, in caso di mancato recesso da parte dei propri clienti, di proseguire la propria fornitura gas alle condizioni economiche oggetto della proposta contrattuale formulata sul mercato libero.

### **Fornitura di Default**

***Q6: Si condividono gli aspetti descritti relativi alla Fornitura di Default? Con riferimento all'attività di fatturazione e incasso dei corrispettivi per il servizio di Fornitura di Default quali altre ipotesi si ritengono più efficienti? Si condividono gli strumenti proposti al fine di incentivare il cliente finale alla sottoscrizione di un contratto con un nuovo venditore?***

Alla luce degli interventi proposti, il fornitore di default si attiverebbe solo nell'ipotesi in cui non fosse possibile l'attivazione del servizio di ultima istanza o di salvaguardia. A riguardo si sottolinea che il verificarsi di dette circostanze appare alquanto improbabile.

Tenuto conto che le società di vendita che operano come FUI o "esercente la SG" sono remunerate secondo un prezzo comprensivo del valore aggiunto offerto in fase d'asta, non si ritiene che sussistano reali condizioni per cui le procedure di individuazione degli esercenti la tutela di vulnerabilità (FUI o SG) possano andare deserte.

In linea di principio, l'unica situazione in cui il cliente finale rischia concretamente di rimanere privo di fornitura è quando l'esercente la tutela di vulnerabilità decade dal proprio incarico, causa proprio fallimento.

In ogni caso il numero di clienti finali gestiti dal fornitore di default (per mancato subentro del FUI o del SG), sarebbe esiguo. Per tale motivo, considerati anche i costi per il sistema, non si ritiene opportuna l'introduzione di un servizio di Fornitura di Default affidato all'Acquirente Unico.

Per regolare queste situazioni si propone di individuare come ultimo responsabile della fornitura gas un soggetto terzo (individuato a mezzo gara). In tal caso i costi sostenuti dal sistema gas, che l'Autorità prevede, verranno interamente coperti attraverso una componente tariffaria *ad hoc*.

In ogni caso Anigas ritiene inopportuno affidare al distributore la responsabilità di fatturazione dei consumi di tali clienti per conto dell'AU perchè comporterebbe la necessità, per tutti i distributori locali, di dotarsi di adeguate risorse e sistemi di fatturazione per gestire esclusivamente, in casi comunque molto poco probabili, attività ormai da tempo dismesse, per disposizione di legge, da parte delle imprese di

distribuzione. Ciò implicherebbe un costo, per il sistema, non giustificabile dato l'esiguo numero di clienti potenziali.

## **PARTE II: COMPLETAMENTO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ACQUISTO E PERDITA DELLA RESPONSABILITÀ DI PRELIEVO PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS**

### **Proposte di disciplina per i casi di scioglimento del contratto di fornitura sottostante diversi dalla risoluzione per morosità del cliente finale**

***Q7: Si ritiene condivisibile l'ipotesi di introdurre a carico dell'utente del servizio di distribuzione l'obbligo di comunicare all'impresa di distribuzione lo scioglimento del contratto di fornitura sottostante attraverso la richiesta di Cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità? Si ritengono adeguate le tempistiche di formulazione della richiesta proposte?***

Anigas condivide che l'utente del servizio di distribuzione sia obbligato a comunicare all'impresa di distribuzione lo scioglimento del contratto di fornitura attraverso la richiesta di *Cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità*. Tale fattispecie si verifica, di fatto, quando il vincolo contrattuale tra cliente finale e la società di vendita si scioglie per motivi diversi dalla morosità.

In tal senso, al fine di prevedere che le tempistiche della suddetta procedura siano coerenti con quelle relative alla disciplina dello switching, si condivide la possibilità che la *Cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità* decorra dal primo giorno del mese.

Con particolare riguardo alle modalità di presentazione della richiesta di *Cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità* (cfr. punto 6.2.2 del DCO 24/10), Anigas sottolinea che per dette richieste sarà sufficiente un contenuto essenziale (ad esempio, codice PdR, matricola contatore e intestazione contratto) per garantire una sufficiente automazione dei processi e ridurre la numerosità dei dati e delle informazioni scambiate tra distributore e venditore.

### **Riforma della disciplina applicabile in caso di inadempimento dell'utente**

***Q8: Si condividono le proposte formulate in materia di disciplina dei casi di inadempimento dell'utente del servizio di distribuzione?***

Anigas, in termini generali, condivide la necessità di rendere tale disciplina meno stringente per gli utenti della distribuzione; tuttavia, si sottolinea che l'esclusione del mancato pagamento dall'oggetto della clausola risolutiva espressa potrebbe innescare comportamenti opportunistici.



Con riferimento alla proposta di dettagliare gli adempimenti per la diffida ad adempiere, prevedendo in particolare termini coerenti con le attività funzionali all'attivazione dei servizi di tutela, si ritiene che non vi sia collegamento tra il termine della diffida ad adempiere, che si ritengono congrui (30 giorni), e i termini per gli adempimenti funzionali all'attivazione dei servizi di tutela della vulnerabilità.

Con riferimento alla proposta relativa all'obbligo, per l'impresa di distribuzione, di fornire chiarimenti per iscritto all'utente relativamente a segnalazioni di anomalie nella fatturazione ritenute insussistenti, Anigas ritiene preferibile con particolare riguardo a quanto indicato al punto 7.2.2 lettera c) del DCO 24/10, l'attuale formulazione del CRDG il quale dispone quanto segue (paragrafo 12.4.4) *“In tutti i casi in cui l'Utente segnali anomalie all'interno dei documenti di fatturazione, queste dovranno essere specificate e documentate, ed inviate all'Impresa di distribuzione tramite posta elettronica certificata. La medesima Impresa di distribuzione, anche qualora non ritenga sussistenti dette anomalie, è tenuta a fornire chiarimenti in forma scritta all'Utente entro 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione”*. Non si comprenderebbe, al contrario, l'introduzione di termini differenziati (15 giorni se l'anomalia non sussiste, 20 se l'anomalia è stata riscontrata), visto che l'esito delle verifiche del distributore è noto nello stesso momento, sia che l'anomalia sia effettivamente presente sia che non sussista.

A seguito del verificarsi di comportamenti opportunistici, Anigas chiede l'esplicitazione che la richiesta di chiarimenti da parte dell'utente della distribuzione non sospenda i tempi per il pagamento, tantomeno per la parte di fattura non contestata.

Inoltre, in ottemperanza al disposto del codice di rete sopra riportato, si ritiene opportuno che l'utente sia tenuto a fornire al distributore elementi puntuali a supporto della contestazione (quali, a mero titolo esemplificativo il numero della fattura di distribuzione, singoli dati di misura oggetto di contestazione), eventualmente anche attraverso la definizione di uno specifico standard di comunicazione dedicato a richieste di informazioni, da parte dell'utente della rete, con riferimento alla fattura della distribuzione.

Infine, con riferimento alla proposta relativa al tentativo di composizione bonaria preventiva alla risoluzione giudiziale o stragiudiziale del contratto, si segnala che l'art. 14.2.1 del Codice di Rete distribuzione (“Esame preventivo”) prevede già un meccanismo coerente con la proposta medesima.

### **PARTE III: MOROSITÀ DEI CLIENTI FINALI CON RIFERIMENTO AI PUNTI DI RICONSEGNA DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE**

#### **Possibili interventi rispetto ai clienti morosi allacciati alla rete di distribuzione**

***Q9: Si condividono le proposte formulate in materia di identificazione dei clienti non disalimentabili? Quali altre tipologie di PDR devono essere incluse?***

Nell'ambito delle definizioni già previste dalla 138/04, si condividono le proposte dell'Autorità che prevedono l'attribuzione della qualifica di non disalimentabile al PDR anziché al cliente finale e la classificazione di PDR non disalimentabile ai soli PDR



funzionali al ciclo produttivo, con l'esclusione pertanto dei punti nella titolarità dei clienti finali non strettamente legati al ciclo produttivo (es. sedi legali, uffici, ecc).

Si ritiene, inoltre, necessario che vengano definiti criteri univoci per individuare l'elenco di clienti non disalimentabili anche in ragione delle funzioni di pubblica utilità da essi svolte, al fine di escludere gli uffici e le altre strutture non di pubblica utilità connessi alle attività di ospedali, case di cura, ecc. .

Si propone, inoltre, di introdurre la richiesta di *Cessazione amministrativa per clienti finali non disalimentabili* così da consentire ai venditori analoghe possibilità circa la perdita di titolarità di detti punti per motivi diversi dalla morosità. A seguito di tale richiesta, pertanto, il venditore comunica al distributore l'avvenuta cessazione del contratto di fornitura e, per effetto della suddetta richiesta, l'esercente non potrà più essere ritenuto responsabile dei prelievi presso il punto di riconsegna.

***Q10: Si condivide la proposta di prevedere che per la morosità dei PDR non disalimentabili siano attuabili le medesime procedure previste per i PDR per i quali non risulta tecnicamente fattibile la sospensione della fornitura?***

Pur condividendo l'utilità della proposta, Anigas ritiene opportuno che venga identificata una soluzione specifica per gestire le situazioni di morosità relative a PDR che non possono essere comunque, per loro natura, sospesi dal distributore.

#### **Interventi riconducibili alla fase I: acquisizione del cliente**

a. *Facoltà di revoca della richiesta di switching nei casi di sospensione della fornitura per morosità*

***Q11: Si condivide la proposta di introdurre anche nel settore gas la facoltà di revoca della richiesta di switching nel caso in cui il PDR oggetto della richiesta sia sospeso per morosità?***

***Q12: Si condivide la necessità di definire una scadenza anticipata per la presentazione della richiesta di switching nel caso in cui l'utente entrante voglia avvalersi della facoltà di revoca?***

Anigas condivide, in linea di principio, la possibilità per l'utente entrante di revocare la richiesta di *switching* relativa ad un PdR che risulti sospeso per morosità così da disincentivare il fenomeno del c.d. "turismo energetico".

Per quanto concerne la necessità di definire una scadenza anticipata, si ritiene opportuno che tale disciplina sia analoga a quella prevista per il settore elettrico (unica procedura).

**Q13: Si concorda con la proposta di non estendere la facoltà di revoca della richiesta di switching al caso in cui per il PDR in questione sia già pervenuta una richiesta di sospensione della fornitura per morosità ma l'intervento non sia ancora stato eseguito?**

Anigas non condivide tale proposta. Al contrario, si ritiene che sarebbe opportuno estendere tale facoltà alla luce del fatto che la differenza tra la fattispecie della richiesta di revoca di *switching* di un punto sospeso e quella relativa alla richiesta di revoca di *switching* per un punto per il quale è stata chiesta la sospensione è minima: nel secondo caso il distributore non ha ancora provveduto a disalimentare il punto.

### **Interventi riconducibili alla fase II: conclusione del contratto di fornitura**

a. *Adeguamento delle garanzie e del deposito cauzionale*

**Q14: Si condivide la proposta di adeguamento del deposito cauzionale? Si condivide l'adozione di meccanismi di gradualità nell'applicazione dell'eventuale adeguamento del deposito?**

Anigas condivide in linea di principio la proposta relativa all'adeguamento dei depositi cauzionali. Si rilevano, tuttavia, alcune criticità in merito a:

- ✓ difficoltà a gestire 4 scaglioni, differenti rispetto a quelli attualmente vigenti in merito alle classi di consumo. Ciò avrebbe un impatto sui sistemi informativi che dovrebbero riclassificare (e successivamente gestire) la clientela sulla base dei nuovi parametri. A tal proposito si propone il mantenimento degli attuali tre scaglioni (<500 – 500<->5000 - >5000);
- ✓ gli importi del deposito cauzionale proposti, comunque più alti di quelli vigenti, di fatto, non coprono la società di vendita dal rischio di credito. I valori proposti dall'Autorità potrebbero risultare bassi rispetto ai costi per mancato pagamento della materia prima e di tutte le componenti tariffarie (distribuzione, trasporto, stoccaggio) nonché le imposte. L'aumento, dunque, dovrebbe essere tale da rendere adeguato il deposito agli effettivi rischi sostenuti dal venditore;
- ✓ meccanismi di gradualità che comportano una ripartizione dell'incremento del valore del deposito cauzionale, anche molto bassi, su un elevato numero di fatture.

Alla luce di tali criticità e considerando la difficoltà di richiedere ad un cliente domestico un deposito cauzionale più elevato anche rispetto i valori proposti, si ricorda che trattandosi di valori massimi di deposito (in armonia con quanto previsto dalla 229/01) sarà facoltà del venditore adeguarne l'importo per i clienti esistenti e futuri.

In ogni caso per non generare oneri sugli operatori oltremodo gravosi rispetto al reale impatto che l'incremento dei depositi avrà sui clienti finali, Anigas esprime la propria contrarietà a misure di gradualità analoghe a quelle che sono già state applicate nel settore elettrico.

### **Interventi riconducibili alla fase III: successiva alla fatturazione**

*a. Procedura di chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità*

**Q15: Si condivide il criterio ipotizzato per la determinazione delle tempistiche di esecuzione dell'intervento di Chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità? In alternativa, quale altro criterio si ritiene possa essere adottato?**

Si condivide, in termini generali, la proposta di introdurre una tempistica di esecuzione dell'intervento in oggetto. Si ritengono tuttavia insufficienti i 5 giorni proposti.

Anigas, pertanto, propone un termine di 10 giorni anche in ragione delle peculiarità che il settore gas presenta stante la prevalenza di gruppi di misura che non consente la disattivazione della fornitura da remoto.

Proprio in ragione delle precitate peculiarità, che ad oggi costituiscono oggettiva distinzione tra il settore gas e quello elettrico, si chiede all'Autorità di prevedere un ulteriore approfondimento nell'ambito del quale sia data possibilità alle parti in causa di fornire un fattivo contributo alla definizione delle regole di dettaglio più consone al settore.

Si condividono le proposte in termini di capacità mensile del distributore, tuttavia, è necessario considerare le esigenze del venditore in termini di recupero del credito.

Per quanto attiene agli obblighi informativi dell'impresa di distribuzione si propone, in analogia con le disposizioni già vigenti per il settore elettrico, di stabilire il termine per la comunicazione all'utente richiedente l'esito positivo (o negativo) dell'intervento entro 2 giorni lavorativi successivi all'effettivo intervento (o tentativo di intervento) di sospensione della fornitura.

**Q16: Si condividono la proposta per cui il contenuto della richiesta di Chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità, unitamente alle modalità di presentazione della medesima, rientrino nell'ambito di applicazione dello "standard di comunicazione"?**

Si ritiene sufficiente definire un tracciato minimo già previsto da codice.

*b. Cessazione amministrativa per morosità*

**Q17: Si ritengono condivisibile le previsioni in materia di Cessazione amministrativa per morosità?**

Anigas condivide le proposte in merito alla Cessazione amministrativa per morosità. Si ritiene tuttavia necessario fare attenzione alle tempistiche ed ai flussi di comunicazione che si devono sviluppare tra distributori e venditori.

*c. Procedura di Interruzione dell'alimentazione del PDR per morosità del cliente finale*

**Q18: Si condivide l'introduzione del meccanismo illustrato? Si ritiene utile introdurre la facoltà di ricorso all'intervento di Interruzione dell'alimentazione del PDR per morosità del cliente finale al solo fine di sospendere la fornitura, senza contestuale cessazione amministrativa, come indicato al 42 paragrafo 9.5.17? Si ritiene utile introdurre la facoltà di revoca della richiesta di attivazione nei casi in cui il cliente finale debba riconoscere gli importi relativi ad un precedente intervento di Interruzione dell'alimentazione del PDR per morosità del cliente finale?**

Anigas condivide l'introduzione di un meccanismo di anticipo finanziario a vantaggio delle imprese di distribuzione destinato a promuovere l'esecuzione degli interventi di interruzione della fornitura gas in caso di morosità del cliente finale.

In questa ottica sarà opportuno prevedere, come indicato dall'Autorità al punto 8.2.14 della presente consultazione, la definizione di un prezzario standard per le prestazioni di sospensione e interruzione di gas.

Anigas quindi, pur condividendo in generale la proposta nel merito, evidenzia il possibile aumento della complessità gestionale, in particolare per i rapporti con la Cassa Conguaglio del Settore Elettrico (CCSE) per le imprese di distribuzione.

In merito alle modalità di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'anticipo delle somme necessarie all'esecuzione dell'intervento di interruzione, si ritiene opportuno distinguere i casi relativi a:

- richiesta di attivazione da parte dello stesso cliente moroso o suo parente;
- richiesta di attivazione da parte di cliente diverso dal cliente moroso.

Nel primo caso le somme per l'esecuzione dell'intervento di interruzione saranno recuperate da CCSE attraverso un apposito corrispettivo versato, da parte del soggetto richiedente l'attivazione, come indennizzo per l'intervento di interruzione della fornitura eseguito in precedenza dal distributore.

Per quanto riguarda la proposta di cui al paragrafo 9.5.17 non si rilevano particolari perplessità.

Anigas condivide infine l'intento dell'Autorità di introdurre la facoltà di revoca della richiesta di attivazione nei casi in cui il cliente finale debba riconoscere gli importi relativi ad un precedente intervento di Interruzione dell'alimentazione del PDR per morosità del cliente finale.

*d. Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del PDR*

**Q19: Si condivide l'introduzione della prestazione di Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del PDR?**

Anigas condivide l'introduzione della prestazione di Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del PDR.

Inoltre, è opportuno ricondurre a tale fattispecie anche l'ipotesi d'impossibilità a procedere per intervento forzoso da parte del cliente finale. Tale fattispecie si verifica tutte le volte in cui, pur essendo l'intervento realizzabile dal punto di vista tecnico, esso non è eseguibile a causa del ricorso alla forza da parte del titolare del prelievo gas.

#### **Interventi riconducibili alla fase IV: successiva ai tentativi di incasso, anche dopo la risoluzione del contratto di fornitura**

*a. Disciplina delle situazioni di default relative al cliente finale moroso*

**Q20: Si condividono le ipotesi formulate in materia di Prelievo Diretto del cliente finale moroso? Quali sono le criticità riscontrabili in tale sistema?**

A differenza di altri quantitativi di gas che possono rientrare nel cosiddetto gas non contabilizzato, quello consegnato al punto di riconsegna essendo già misurato non potrebbe essere attribuito alle perdite di rete anche per il fatto che è già soggetto al regime impositivo disciplinato dall'articolo 26 del Testo Unico Accise.

Si ritiene inoltre che gli aspetti relativi all'imputazione dei prelievi effettuati dal cliente finale interessato dalla situazione di default al fornitore di default medesimo e alla copertura dei relativi costi, eventualmente solo entro un determinato periodo di tempo, debbano essere oggetto di ulteriori specifici approfondimenti, vista la complessità di tutti i risvolti connessi.

*Sistema indennitario*

**Q21: Si condivide l'ipotesi di estendere anche al settore del gas il sistema indennitario?**

Anigas condivide la necessità di istituire un sistema indennitario per disincentivare l'utilizzo strumentale dello *switching*, anche se ciò comporta la necessità di gestire l'applicazione di un corrispettivo addizionale alla tariffa di distribuzione, con un corrispondente aumento della complessità gestionale, in particolare per le imprese di distribuzione nei rapporti con la CCSE.

Tuttavia, ritiene necessario che vengano superate le criticità presenti nel settore elettrico.

A tale fine si richiede che:

- il sistema indennitario venga definito in modo chiaro per favorirne una rapida implementazione. In un mercato ormai liberalizzato già da molti anni, non è infatti ulteriormente procrastinabile l'adozione di strumenti di copertura del credito rimasto in capo agli esercenti la vendita a seguito di comportamenti opportunisticamente adottati nel corso del tempo dai clienti finali;
- il perimetro di applicazione del diritto di accesso al sistema indennitario sia esteso a tutti i clienti finali (attualmente la delibera ARG/elt 191/09 prevede, invece, che il SI venga applicato nel settore elettrico solo ai clienti aventi diritto alla maggior tutela; tale disposizione appare troppo limitante e distorsiva escludendo di fatto quei clienti con morosità potenzialmente più elevate).